

Il contesto del caso Kaumheimer

Michele Sarfatti

ANSA, 5 ottobre 2001. Trento. La collezione di 69 preziose porcellane confiscata nel 1939 a Julius Kaumheimer, ebreo costretto a emigrare in Usa a causa delle leggi razziali e oggi custodita nel museo di Trento, sarà restituita alla comunità ebraica regionale: lo ha deciso oggi la Giunta della Provincia autonoma di Trento.

Negli ultimi mesi del 1938 il fascismo introdusse in Italia la legislazione antiebraica. Tra l'altro, il regio decreto-legge 7 settembre 1938 n. 1381, *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*, dispose la scadenza al 12 marzo 1939 dei permessi di residenza in Italia, in Libia e nel Dodecanneso che erano stati rilasciati a stranieri "di razza ebraica" in data posteriore al 1° gennaio 1919, nonché il divieto di rilascio di nuovi permessi di residenza. La disposizione si applicava anche a coloro i quali tornavano ad essere stranieri a seguito della revoca, disposta dallo stesso decreto-legge, delle cittadinanze italiane attribuite per "concessione" (ossia, non in applicazione di trattati e accordi internazionali) dopo il 1° gennaio 1919. Il regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, confermò quanto stabilito in settembre, ma esentò dalla revoca dei permessi di residenza coloro che erano coniugati con cittadini italiani o avevano almeno 65 anni. Il decreto-legge di settembre concerneva solo i figli di due genitori "di razza ebraica"; quello di novembre concerneva anche una parte dei figli di matrimonio "razzialmente misto". Gli stranieri "di razza ebraica" non ammessi a risiedere risultarono essere circa 8.100.¹ Di essi, circa 4.000 lasciarono la penisola entro il 12 marzo 1939.²

L'obbligo di uscita dall'Italia comportò per gli ebrei stranieri la necessità di vendere con urgenza (e quindi spesso svendere) gli eventuali beni non facilmente trasportabili (come le attività imprenditoriali, le proprietà immobiliari, ecc.). Essi ovviamente desideravano portare con sé i valori liquidi e i beni trasportabili (già posseduti o acquistati recentemente). La normativa persecutoria (composta da leggi, provvedimenti amministrativi e direttive ministeriali) ebbe per oggetto anche il trasferimento all'estero di

1 Michele SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2000, p. 161.

2 Klaus VOIGT, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, vol. I, Firenze 1993, p. 310 (ed. or. *Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945*, Bd. 1, Stuttgart 1989).

tali beni. Questa normativa – che quindi interessava solo quegli ebrei stranieri che possedevano beni – viene qui riepilogata, secondo tre principali ambiti tematici, sulla base delle ricerche che ho svolto per la Commissione “Anselmi”³, con particolare attenzione all’ambito delle “cose” artistiche.

1) Subito dopo l’approvazione del decreto-legge n. 1381, vennero disposte varie misure in campo valutario e commerciale contro gli ebrei stranieri colpiti dalla revoca dei permessi di residenza. La loro attività di esportazione commerciale di merci venne subordinata a varie restrizioni e al deposito di una garanzia “adeguata”; venne inoltre disposto il censimento dei loro conti bancari in valuta.⁴ Subito dopo venne disposto il censimento delle operazioni di esportazione non ancora completate da cessioni di valuta.⁵ Venne anche deciso che, oltre alla “normale” assegnazione di divisa al momento dell’uscita dall’Italia (lire 2.500 per persona di oltre 10 anni),⁶ e in attesa di un apposito provvedimento sul trasferimento dei loro beni, tutti gli ebrei stranieri emigranti (espulsi o no) avrebbero potuto ottenere solo “qualche periodica assegnazione di divisa a valere sulle [loro] attività qui esistenti affinché gli stessi possano far fronte in limiti molto modesti alle prime esigenze di vita nella nuova residenza”⁷.

Nell’ottobre 1938 fu disposto che gli ebrei stranieri colpiti dalla revoca del permesso di residenza dovevano obbligatoriamente presentare alla frontiera di uscita una dichiarazione dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero concernente tutti i loro eventuali “impegni o crediti derivanti da operazioni con l’estero”, nonché le relative garanzie;⁸ successivamente l’obbligo fu esteso agli altri ebrei stranieri che lasciavano definitivamente la

3 Le varie ricerche dei commissari e dei collaboratori sono confluite in: Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Rapporto generale, Roma 2001.

4 Archivio centrale dello Stato (d’ora in poi: ACS), Istituto nazionale per i cambi con l’estero, b. 81, fasc. 3.1, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 194, 12 settembre 1938.

5 ACS, Istituto nazionale per i cambi con l’estero, b. 81, fasc. 3.1, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 197, 21 settembre 1938.

6 ACS, Ministero dell’interno, Direzione generale per la demografia e la razza (1938–43), b. 4, fasc. 15, promemoria intitolato “Misure di carattere valutario adottate o da adottarsi in relazione ai recenti decreti a tutela della razza”. Il promemoria è privo di data, ma presenta molte coincidenze e compatibilità col promemoria “Provvedimenti per la difesa della razza”, datato 21 settembre 1938, inviato dall’Ufficio di rappresentanza in Roma del Credito italiano agli amministratori delegati dello stesso; Archivio Storico (d’ora in poi AS) Unicredito, Fondo Credito italiano (1895–1998), Direzione centrale, Contenzioso, sacco 2, pacco 11/b (segnatura provvisoria).

7 AS Banca commerciale italiana, Circolari, Borsa e Titoli (1938–39), circolare alle filiali, 26 settembre 1938, con allegata copia di comunicato dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero, n. 168162, 22 settembre 1938.

8 ACS, Istituto nazionale per i cambi con l’estero, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 202, 26 ottobre 1938; ACS, Ministero dell’interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, AGR, Massime (parte non riordinata), S11, fasc. 87/6, Ministero dell’interno a prefetti, 22 ottobre 1938.

penisola.⁹ Fu anche definitivamente disposta la classificazione “di pertinenza estera” di tutti i loro conti e depositi, rendendoli così utilizzabili solo nella penisola e solo per determinati investimenti immobiliari e mobiliari e per spese di soggiorno ecc., nonché – tranne che per lire 5.000 mensili di queste spese – sempre previa specifica autorizzazione dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero.¹⁰

Alla fine di novembre 1938 l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito dispose la rilevazione dei “crediti di qualsiasi natura, all’infuori degli impegni di carattere valutario, [...] verso clienti di razza ebraica con cittadinanza straniera residenti nel Regno”¹¹. Il 7 dicembre 1938 l’Ispettorato chiese alle banche, nell’ambito di una “rilevazione generale degli impegni di ebrei verso aziende di credito”, la “posizione debitoria diretta e indiretta dei propri clienti semiti di cittadinanza italiana o straniera” e sollecitò la segnalazione dei debitori per i quali la banca “a[vesse] interesse ad impedire l’eventuale uscita dal Regno”¹².

Infine, il 24 gennaio 1939, il trasferimento all’estero dei beni posseduti dagli ebrei stranieri colpiti dalla revoca del permesso di residenza venne definitivamente regolamentato nel seguente modo. Essi dovevano convertire in liquidi tutte le proprietà, dimostrando minuziosamente la legittimità di ogni bene posseduto, e depositare l’importo complessivo in un “conto di ebreo straniero” (uno solo per ciascuna persona) o in un “dossier titoli di ebreo straniero”; dopodiché potevano organizzare – seguendo un iter complesso e subordinatamente all’approvazione dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero – l’esportazione di determinati prodotti italiani (l’elenco comprendeva ceramiche artistiche, pietre per costruzioni, profumi, scope di saggina, balocchi e un’altra decina di voci) in paesi coi quali l’Italia non aveva stretto accordi di scambi compensati – come la Francia e gli USA.¹³ Il “costo interno” di tali merci sarebbe stato pagato dall’esportatore per il 40 per cento in lire, con fondi del suo “conto di ebreo straniero” e per il 60 per cento con versamenti in divisa (per i quali occorreva fornire preventive garanzie).¹⁴ I prodotti così esportati erano esclusi da “ogni even-

9 Ibid., ministro per gli Scambi e le valute a Ministero dell’interno, 2 dicembre 1938 e 9 gennaio 1939 (copia).

10 ACS, Istituto nazionale per i cambi con l’estero, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 203, 27 ottobre 1938; *ibid.*, Utilizzo “conti loro vecchi”, 5 aprile 1938.

11 AS Monte dei paschi di Siena, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. b, Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione alle aziende di credito, 30 novembre 1938.

12 AS Monte dei paschi di Siena, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. c, capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito a presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena, 7 dicembre 1938.

13 VOIGT, *Il rifugio*, vol. I, p. 300.

14 ACS, Istituto nazionale per i cambi con l’estero, b. 81, fasc. 3.2, circolari alle banche abilitate ai cambi, n. 210, 24 gennaio 1939; n. 227, 14 giugno 1939.

tuale facilitazione connessa alla loro esportazione normale”¹⁵. In tali “conti di ebrei stranieri” dovevano affluire anche i beni pervenuti in data successiva, come le eredità, o come i riscatti di polizze assicurative. Come è stato osservato, “la transazione doveva essere effettuata tramite una ditta italiana di esportazioni, e presupponeva ovviamente che uno avesse un conto estero, oppure un socio in affari o parenti all’estero disposti a anticipare la valuta necessaria. Il comitato [ebraico] milanese di assistenza, in collaborazione con il Joint, si mise a cercare compratori, e a quanto pare ottenne dal governo il permesso di effettuare acquisti collettivi e di conteggiarli a forfait. Del resto non si può non essere d’accordo con Walter Sholes, console generale americano a Milano, il quale riteneva che le merci rese disponibili [...] fossero fondi di magazzino impossibili a piazzare sui mercati esteri, e che in questo modo il governo italiano volesse migliorare le sue riserve in valuta e al tempo stesso colpire i promotori del boicottaggio delle merci italiane proclamato in risposta alla politica razziale. Non è ancora chiaro in quale misura fu effettivamente possibile servirsi di questa procedura, nella quale, a causa della differenza tra i prezzi interni e i prezzi per l’esportazione, la perdita poteva arrivare anche al 20-60%. Molte persone riuscirono a rientrare in possesso del proprio patrimonio, pesantemente svalutato a causa dell’inflazione, solo dopo la guerra”¹⁶. Probabile testimonianza della difficoltà di realizzare, in un modo o nell’altro, tali transazioni è il fatto che nel 1944 alcuni “conti di ebrei stranieri” erano ancora aperti presso almeno un Istituto di credito e vennero confiscati dalle autorità della Repubblica sociale italiana.¹⁷

2) Relativamente al possibile trasferimento clandestino di valori all’estero da parte di coloro che erano consapevoli dell’approssimarsi della persecuzione, già il 2 agosto 1938 il capo della polizia aveva sollecitato i prefetti, “al fine di reprimere i tentativi di esportazione clandestina all’estero dei preziosi e dell’oro, [a] disporre previ accordi con la polizia tributaria e con le autorità doganali cautissime misure di vigilanza sugli elementi israeliti, facendo fare tempestivamente agli Uffici di frontiera, ove la vigilanza dovrà essere molto oculata, le segnalazioni che si reputino necessarie”¹⁸.

15 ACS, Istituto nazionale per i cambi con l’estero, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 213, 20 febbraio 1939.

16 VOIGT, *Il rifugio*, vol. I, p. 301.

17 AS Banca commerciale italiana, SFI, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, M-S, cart. 4, fasc. 3, tre comunicazioni al capo della provincia di Milano del saldo di conti “speciale ebrei stranieri”, 29 febbraio 1944; *ibid.*, T-V, cart. 5, fasc. 11, comunicazione al capo della provincia di Varese del saldo di alcuni conti tra i quali un “c. ebrei stranieri”, 8 febbraio 1944.

18 Archivio di Stato di Pavia, Questura, cat. Mass. A1, fasc. Razza ebraica. Disposizioni in genere, sfasc. 18, capo della polizia a prefetti, 2 agosto 1938.

Dopo l'approvazione del decreto-legge del settembre 1938 n. 1381, la vigilanza doganale venne ulteriormente incrementata. Il 9 e l'11 settembre i ministeri delle Finanze e dell'Interno diramarono due autonome circolari telegrafiche sull'intensificazione concordata dei controlli doganali;¹⁹ il 10 e l'11 settembre il secondo ministero inviò almeno altri tre telegrammi sul tema a prefetti, commissari e questori delle zone confinarie;²⁰ la vigilanza concerneva anche l'applicazione delle nuove restrizioni disposte in campo valutario e commerciale. Qualche giorno dopo, un promemoria governativo ricordò che l'espulsione clandestina di lire o valuta straniera era comunque punita col sequestro della somma e l'espulsione della persona, che era stato ritenuto poco utile "sottoporre a restrizioni" i movimenti di fondi nelle banche, che era stata disposta l'intensificazione delle "visite personali ai viaggiatori in uscita" e del "controllo" dei plichi postali diretti all'estero.²¹ Tra l'altro in ottobre il Ministero dell'interno segnalò ai prefetti la possibilità che ebrei stranieri utilizzassero "passaggi su navi da carico estero" per "eludere severità controllo doganale et asportare possibilmente valuta et preziosi"²². Nel dicembre 1938 infine venne varato un decreto-legge sulla repressione delle violazioni delle leggi valutarie, definito "indifferibile" e "di assoluta urgenza" e però privo di alcun riferimento esplicito alla politica antiebraica. Esso inaspriva le pene pecuniarie, trasformava varie infrazioni in delitti, introducendo la possibilità dell'arresto dei responsabili, e regolamentava il passaggio in proprietà dello Stato delle valute e dell'oro sequestrati.²³

Secondo un riepilogo approntato dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, i "sequestri più importanti di valute e di preziosi" effettuati tra metà settembre e metà ottobre 1938 avevano interessato, relativamente alle persone in uscita dall'Italia, sette ebrei, tre persone apparentemente non ebrei e alcune altre persone non definite.²⁴

19 ACS, Ministero dell'interno, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza, capo della polizia a prefetti confine terrestre e commissari zona della polizia di frontiera, 11 settembre 1938; AS Banca d'Italia, Direttorio-Azzolini, cart. 9, Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze a ministro delle Finanze, 15 ottobre 1938 (con indicazioni sulla circolare del 9 settembre).

20 ACS, Ministero dell'interno, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza, capo della polizia a prefetti confine terra mare, prefetto di Milano, commissariati zona frontiera, 10 settembre 1938; capo della polizia a prefetto Fiume, 10 settembre 1938; capo della polizia a questori confine terra, 11 settembre 1938.

21 Come nota 6.

22 Ministero dell'interno a prefetti, 22 ottobre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale con annessa sezione classica di Vittoria, Campagna razziale: tre casi in provincia di Ragusa '38-'44, Vittoria 1999, p. 66.

23 Rdl 5 dicembre 1938, n. 128, Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie; ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Atti 1938-39, Ministero per gli scambi e le valute, fasc. 9, vari documenti.

24 AS Banca d'Italia, Direttorio-Azzolini, cart. 9, Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette a ministro delle Finanze, 15 ottobre 1938.

3) All'inizio del 1938, l'esportazione delle "cose" di interesse artistico, storico, culturale ecc. era regolata da una legge del 1909 e da successivi provvedimenti di modifica. In base ad essi, l'esportazione di opere di autori viventi o deceduti negli ultimi cinquanta anni era soggetta solo a un *nulla-osta* burocratico e concesso automaticamente, l'esportazione di opere di valore veramente eccezionale era del tutto vietata, l'esportazione delle altre opere artistiche era soggetta alla seguente regolamentazione. Chi intendeva esportare doveva presentare una richiesta al locale Ufficio per l'esportazione di oggetti d'antichità e d'arte del Ministero dell'educazione nazionale, indicando la data di produzione e il valore; lo Stato poteva o procedere all'acquisto delle opere o autorizzarne l'esportazione previo pagamento di una tassa progressiva, che per ciascun oggetto andava dall'8 per cento sulle prime 20.000 lire di valore al 30 per cento sulla parte oltre 500.000 lire di valore. La tassa non veniva applicata qualora il proprietario avesse importato le opere da altri Paesi, a condizione che sin dal momento dell'arrivo avesse ottemperato a una specifica normativa. In caso di inosservanza della legge (ossia in caso di richieste incomplete, false, o addirittura mancate), lo Stato confiscava le opere in questione e comminava una multa al proprietario.

Tra il settembre 1938 e il marzo 1939, proprio "in seguito all'applicazione dei provvedimenti di legge sulla razza", gli Uffici per l'esportazione si trovarono a svolgere un lavoro che il soprintendente di Milano definì del tutto "eccezionale"²⁵. I colli (contenenti opere soggette alla tassa o esenti) verificati a Milano furono 987 nel secondo semestre 1938 e 3.179 nel primo semestre 1939, con un valore minimo di 97 in agosto 1938 e massimo di 713 in marzo 1939.²⁶

In questo contesto, per lo meno due alti dirigenti locali del ministero sollecitarono l'adozione di provvedimenti restrittivi. Il 10 dicembre 1938 il soprintendente all'arte medioevale e moderna di Torino segnalò, "nell'eventualità che il Governo Fascista stimasse opportuno adottare speciali provvedimenti", il verificarsi di "un notevole aumento" di esportazioni di quadri moderni esenti da tassa o prelazione, esportazione che avveniva senza una "corrispondente importazione" e costituiva "un impoverimento del patrimonio artistico nazionale"²⁷. Il 19 dicembre il soprintendente alle belle arti

25 ACS, Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione III (1929-60), b. 245, fasc. Milano - Esportazione dipinti di proprietà Bernheim, Ufficio per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte di Milano a Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle antichità e belle arti, 23 febbraio 1940.

26 Ibid., prospetto intitolato "Numero dei colli piombati dall'Ufficio di esportazione di Milano durante l'esercizio finanziario 1938-1939".

27 Ibid., b. 253, fasc. Trento - Esportazione oggetti di proprietà di famiglie ebraiche, Soprintendenza all'arte medioevale e moderna per il Piemonte e la Liguria a ministro dell'Educazione nazionale, 10 dicembre 1938 (documento 1 riportato in calce a questo articolo).

di Trento, comunicando che le spedizioni all'estero di ebrei stranieri iniziavano a contenere "oggetti di interesse artistico assai rilevante" e che "si calcola che nella zona di Bolzano e soprattutto di Merano ancora circa sessanta famiglie dovranno provvedere nei prossimi mesi al trasloco all'estero", chiese "precise disposizioni sul modo con cui dobbiamo comportarci, specialmente per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione"²⁸.

La sollecitazione torinese dette luogo all'elaborazione, da parte della Direzione generale delle antichità e belle arti, di una proposta restrittiva (assoggettamento al regime della tassa e del diritto di acquisto anche delle opere di autori deceduti negli ultimi cinquant'anni e di quelle di autori viventi eseguite da oltre cinquant'anni) che non venne però accolta dal ministro (con motivazioni al momento non note).²⁹ Il ministro invece firmò, il 5 gennaio 1939, la lettera di risposta al soprintendente di Trento, che lo sollecitava a "un atteggiamento di difesa", e quindi, stante l'assenza di "norme speciali per gli ebrei", a "trarre dalle disposizioni in vigore tutto ciò che esse possono dare a garanzia degli interessi dello Stato", ovvero: "un'estensione della sfera di applicazione del veto [di esportazione]", o un aumento della valutazione dell'opera, che "produce necessariamente un aumento di tassa, aumento che, a sua volta, può agire come remora efficace alle richieste di esportazione". La lettera concludeva facendo presente che le "esigue disponibilità finanziarie" rendevano difficile ricorrere allo strumento dell'acquisto diretto da parte dello Stato.³⁰

Nel frattempo la questione dell'esportazione di oggetti artistici di valore da parte degli ebrei veniva sottoposta dall'ex-presidente della Federazione nazionale fascista commercianti in prodotti artistici al Partito nazionale fascista (data imprecisata), da questo alla Presidenza del consiglio dei ministri (17 gennaio), da questa alla Direzione generale per la demografia e la razza del Ministero dell'interno (25 gennaio), da questa al Ministero dell'educazione nazionale (17 febbraio).³¹ In quest'ultimo la pratica venne affidata alla Direzione generale antichità e belle arti, che il 3 marzo propose al ministro una circolare per gli Uffici per l'esportazione che sostanzialmente

28. Ibid., Soprintendenza alle belle arti per la Venezia tridentina a Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale delle antichità e belle arti, 19 dicembre 1938 (documento 2 riportato in calce a questo articolo).

29. Ibid., b. 265, fasc. Leggi 1939 – Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano degli Ebrei, Direttore generale delle antichità e belle arti, Appunto per S. E. il Ministro, 3 marzo 1939 (documento 4 riportato in calce a questo articolo).

30. Ibid., b. 253, fasc. Trento – Esportazione oggetti di proprietà di famiglie ebraiche, ministro dell'Educazione nazionale a soprintendente alle belle arti per la Venezia tridentina, 5 gennaio 1939, (documento 3 riportato in calce a questo articolo).

31. Cfr. la documentazione raccolta in *ibid.*, b. 265, fasc. Leggi 1939 – Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano degli Ebrei, e in ACS, Presidenza del consiglio dei ministri 1937–39, fasc. 3-2/2, n. 5441, b. 2297, sfasc. 18.

ricalcava la risposta inviata a Trento il 5 gennaio, con l'aggiunta di un riferimento preciso all' "allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri". Giuseppe Bottai la approvò ed essa venne diramata il 4 marzo 1939, con la sua firma e il titolo "Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano di ebrei"³². Lo stesso giorno il ministro invitò il Ministero delle finanze a "impartire opportune disposizioni ai RR. Uffici di Dogana perché venga esercitata una più attenta sorveglianza sul bagaglio degli ebrei che oltrepassano i confini, specie in vista dell'allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri"³³ (questi rispose il 5 aprile assicurando di aver provveduto)³⁴. Tutti gli Uffici per l'esportazione accusarono ricevuta della circolare; quello di Trieste rimarcò che le modalità dell'esercizio del diritto di acquisto erano complesse e quindi "contrastano [...] con le raccomandazioni che pervengono a questo Ufficio dalle Autorità politiche di non ostacolare o ritardare la partenza degli ebrei"³⁵. Quello di Torino ribadì la necessità di estendere la legislazione ai quadri moderni, precisando peraltro di aver "già praticato la norma accennata nella circolare suddetta e cioè la alta valutazione del prezzo commerciale"³⁶.

Nessuno dei documenti qui richiamati conteneva accenni di condanna dell'espulsione degli ebrei stranieri. Nessuno quindi evidenziava la diversità di approccio e di trattamento tra le persone (da espellere) e le cose artistiche (da trattenerne o almeno da sfruttare). Si può notare che questo tipo di comportamento venne riproposto da parte fascista nel 1943–45, relativamente alla decisione delle autorità tedesche delle Zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico di "appropriarsi" sia degli ebrei (decisione non contestata dalle autorità italiane di Salò) sia dei loro beni (decisione contestata dalle autorità italiane di Salò). Va inoltre rilevato che l'unica disposizione antiebraica concernente i beni artistici – la circolare del 4 marzo 1939 – era in realtà una direttiva e quindi la legislazione su di essi rimase nominalmente "non antiebraica".

32 ACS, Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione III (1929–60), b. 265, fasc. Leggi 1939 – Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano degli Ebrei, Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale delle antichità e belle arti a Uffici per l'esportazione di oggetti d'antichità e d'arte, 4 marzo 1939 (documento 5 riportato in calce a questo articolo).

33 Ibid., Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale delle antichità e belle arti a Ministero delle finanze – Direzione generale delle dogane e imposte indirette, 4 marzo 1939.

34 Ibid., Ministero delle finanze – Direzione generale delle dogane e imposte indirette a Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale delle antichità e belle arti, 5 aprile 1939.

35 Ibid., Soprintendenza alle opere di antichità e d'arte per le province della Venezia Giulia a Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale delle antichità e belle arti, 8 marzo 1939.

36 Ibid., Soprintendenza all'arte medioevale e moderna per il Piemonte e la Liguria a Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale delle antichità e belle arti, 8 marzo 1939.

Questo è il contesto nel quale si verificò la confisca della collezione di porcellane del XVIII secolo di Julius Kaumheimer. Egli l'aveva portata con sé quando dalla Germania nazista si era trasferito a Merano. Non l'aveva però dichiarata al momento dell'ingresso in Italia (non si sa se perché essa era già occultata in uscita dalla Germania, o per ignoranza della legge, o per paura di una fuga di informazioni e di un conseguente furto, o per altri motivi ancora). Sopravvenuta la revoca della residenza e l'obbligo di ripartire, egli presentò la prescritta dichiarazione per l'esportazione di alcuni quadri, miniature ed incisioni (valutati dalla Soprintendenza lire 44.000, e quindi tassati per di lire 3.520)³⁷ ma non per le porcellane, che nascose nelle masserizie (non si sa se per evitare una tassa ingiusta e per di più onerosa, o per paura che lo Stato esercitasse il diritto d'acquisto, o per altri motivi ancora). Tuttavia il qui già menzionato soprintendente alle belle arti di Trento, imbattutosi "per caso" – così egli relazionò il 7 febbraio 1939 al ministero – in "una lettera contenente una fattura di Rm. 5.000 [...] per due statuette in porcellana del XVIII sec." acquistate da Kaumheimer, "credett[e] opportuno di pregare il direttore della R. Dogana di Merano di sottoporre le masserizie del sig. Kaumheimer ad una visita particolarmente severa"³⁸, cosa che avvenne il 31 gennaio e il 14 febbraio, portando alla confisca (con connessa multa) di 69 porcellane, valutate dalla Soprintendenza in lire 48.580.³⁹

Documento 1 (cfr. nota 27)

R. SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA PER IL
PIEMONTE E LA LIGURIA

Pro-memoria per S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale

Nell'eventualità che il Governo Fascista stimasse opportuno adottare speciali provvedimenti, credo doveroso segnalare all'Eccellenza Vostra che presso il dipendente Ufficio di Esportazione di Torino ho avuto occasione di constatare un notevole aumento di esportazioni di quadri moderni – soggetti cioè a semplice certificato di nulla osta – per parte di collezionisti ebrei che si trasferiscono all'Estero.

Si tratta assai spesso di opere ragguardevoli, appartenenti a pittori della seconda metà dell'Ottocento (Avondo, Mosè Bianchi, Carcano, Cremona, Delleani, Fattori, Pasini, Ranzoni, Quadrone, Segantini, Signorini, Mancini, Spadini, etc.), che essendo morti da non oltre 50 anni, non possono essere assoggettate a tassa d'esportazione; mentre per l'alto valore acquistato nel mercato internazionale possono formare oggetto di speculazione all'Estero.

Il loro trasferimento oltre confine – che resta compreso nel blocco delle masserizie che

37 Ibid., b. 234, fasc. Bolzano – Esportazione clandestina di oggetti d'arte da parte del sig. Giulio Kaumheimer, Regia dogana di Merano, Processo verbale definitivo di contravvenzione, 6 febbraio 1939, e altri documenti.

38 Ibid., Soprintendenza alle belle arti per la Venezia tridentina a Ministero dell'educazione nazionale – Direzione generale antichità e belle arti, 7 febbraio 1939.

39 Ibid., vari documenti.

accompagna i veri o supposti proprietari – non dà luogo a nessuna corrispondente importazione di valuta o di merce agli effetti del “Clearing”. Costituisce quindi inoltre un impoverimento del patrimonio artistico nazionale.

Torino, 10 dicembre 1938-XVII
Il soprintendente [firmato]

Documento 2 (cfr. nota 28)

R. SOPRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Trento, 19 dicembre 1938-XVII

N. di protocollo 2067

Oggetto Esportazione

On/le Ministero dell'Educazione Nazionale – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti – Div. I, Roma

Abbiamo avuto occasione di eseguire numerose verifiche di colli in esportazione appartenenti a cittadini ebrei stranieri che in seguito alle recenti disposizioni devono lasciare l'Italia.

Si è trattato finora di oggetti di ben modesto valore artistico, per i quali abbiamo senz'altro rilasciato, previo versamento della tassa, la licenza d'esportazione.

Ci troviamo ora di fronte ad alcune spedizioni contenenti anche vari oggetti di interesse artistico assai rilevante.

Poiché si calcola che nella zona di Bolzano e soprattutto di Merano ancora circa sessanta famiglie dovranno provvedere nei prossimi mesi al trasloco all'estero, saremmo grati a cod. on. Ministero se volesse informarci se esistano particolari disposizioni in merito e impartirci precise disposizioni sul modo con cui dobbiamo comportarci, specialmente per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione.

Con tutto ossequio
Il direttore [firmato]

Documento 3 (cfr. nota 30)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Roma, 5 gennaio 1939-XVII

Divisione II

Prot. N.: 11883

Posiz. 5 Trento

Risposta a n. 2067 del 19 c.m. *Oggetto:* Esportazione

Al R. Soprintendente alle Belle Arti, Trento

Non esistono disposizioni particolari che disciplinino le richieste di esportazione di oggetti di antichità e d'arte da parte di ebrei.

Peraltro, dato il notevole aumento – segnalato anche da altri Uffici – che tali richieste hanno assunto in questi ultimi tempi, un atteggiamento di difesa si impone nell'interesse del patrimonio storico artistico della Nazione.

Per legittimare tale atteggiamento non resta, in mancanza di norme speciali per gli ebrei, che trarre dalle disposizioni in vigore tutto ciò che esse possono dare a garanzia degli interessi dello Stato.

La legislazione vigente deve pertanto essere interpretata, nella parte relativa all'esportazione, in senso per quanto possibile favorevole alla Pubblica Amministrazione.

In particolare, occorre tener presente:

- a) quanto al veto di esportazione, che, nonostante la limitazione di esso ai casi di danno gravissimo (art. 8 della legge 1909 modificato con R.D.L. 10 giugno 1935-XV, n.

1297), una valutazione piuttosto larga del pregio dell'opera –che importa un giudizio discrezionale riservato agli uffici di esportazione- determina automaticamente un'estensione della sfera di applicazione del veto;

- b) che, ove non si possa giungere ad una pronunzia di divieto assoluto di esportazione, la valutazione data del pregio dell'opera produce necessariamente un aumento di tassa, aumento che, a sua volta, può agire come remora efficace alle richieste di esportazione.

Altro freno al progressivo aumento delle richieste di esportazione da parte di ebrei è naturalmente costituito dalla possibilità dell'esercizio del diritto di acquisto riconosciuto allo Stato. Al riguardo si avverte che l'uso di detta facoltà è in stretta relazione con le esigue disponibilità finanziarie, ma che, cionondimeno, sarà presa in attento esame qualunque proposta che in tal senso sarà fatta da codesto Ufficio.

Il ministro [firmato]

Documento 4 (cfr. nota 29)

[MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI]

Appunto per S. E. il Ministro

Tempo addietro alcuni Soprintendenti hanno fatto presente a questo Ministero che presso gli Uffici di Esportazione delle città di frontiera si è constatato un notevole aumento di esportazioni di quadri moderni – soggetti cioè a semplice certificato di nulla osta – da parte di collezionisti ebrei che si trasferiscono all'estero.

Si tratta assai spesso di opere di notevole interesse artistico, appartenenti a pittori della seconda metà dell'ottocento che, essendo morti da non oltre cinquant'anni, non possono essere assoggettate a tassa d'esportazione, mentre per l'alto valore acquistato nel mercato internazionale possono formare oggetto di speculazione all'estero.

In seguito a tali segnalazioni questo Ufficio predispose uno schema di R.D.L. nel quale si stabiliva di sottoporre alla legge speciale tutte le opere di autori morti e, degli autori viventi, soltanto quelle opere la cui esecuzione non risale [ma leggasi: la cui esecuzione risale] ad oltre cinquanta anni.

L'E. V. non ritenne di dar corso al provvedimento suddetto.

Ora però il Ministero dell'Interno segnala l'opportunità che vengano adottati dei provvedimenti per le opere d'arte in mano agli ebrei e ciò soprattutto in vista dell'espatrio degli ebrei stranieri fissato per il giorno 12 del corrente mese.

Indipendentemente dalla decisione che l'E. V. riterrà di prendere circa l'opportunità o meno di riesaminare il suddetto provvedimento legislativo, quest'Ufficio è del subordinato parere che, data l'imminenza della scadenza del termine fissato per l'espatrio obbligatorio degli ebrei stranieri, si potrebbe, con apposita circolare, invitare gli uffici di esportazione ad interpretare le norme vigenti in senso estensivo e, per quanto è possibile, favorevole agli interessi di questa Amministrazione e del patrimonio artistico nazionale.

Quest'Ufficio ha pertanto predisposto l'unita circolare che si sottopone all'E. V. per l'eventuale approvazione.

Si potrebbe inoltre, invitare il Ministero delle Finanze a diramare ai RR. Uffici di Dogana opportune disposizioni perché in vista dell'imminente esodo degli ebrei stranieri venga esercitata una più attenta sorveglianza sul loro bagaglio.

Si attendono gli ordini di Vostra Eccellenza.

3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale [firmato]

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Circolare 43

Roma, 4 marzo 1939-XVII

Divisione II

Prot. N. 2003

Posiz. 6 Leggi

Oggetto Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano di ebrei
Ai Regi Uffici di Esportazione di Oggetti d'Antichità e d'Arte

E' stato segnalato a questo Ministero che in questi ultimi tempi si è verificato un aumento di esportazioni di quadri moderni – soggetti cioè a semplice certificato di nulla osta- da parte di collezionisti ebrei che si trasferiscono all'estero.

Poiché si tratta assai spesso di opere di notevole interesse artistico e dato che non esistono disposizioni particolari che disciplinino le richieste di esportazione di oggetti di antichità e d'arte da parte di ebrei, non resta, per la tutela del patrimonio artistico della Nazione, che trarre dalle disposizioni in vigore tutto ciò che esse possono dare a garanzia degli interessi dello Stato.

La legislazione vigente deve pertanto essere interpretata, nella parte relativa all'esportazione, in senso per quanto possibile favorevole alla pubblica Amministrazione, specie in vista dell'allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri fissato per il 12 c. m.

In particolare, occorre tener presente:

- a) quanto al veto di esportazione, che, nonostante la limitazione di esso ai casi di danno gravissimo (art. 8 della legge 1909 modificato con R.D. Legge 10 giugno 1935-XV, n. 1297), una valutazione piuttosto larga del pregio dell'opera – che importa un giudizio discrezionale riservato agli Uffici di esportazione – determina automaticamente un'estensione della sfera di applicazione del veto.
- b) che, ove non si possa giungere ad una pronuncia di divieto assoluto di esportazione, la valutazione data del pregio dell'opera produce necessariamente un aumento di tassa, aumento che, a sua volta, può agire come remora efficace alle richieste di esportazione.

Altro freno al progressivo aumento delle richieste di esportazione da parte di ebrei è naturalmente costituito dalla possibilità dell'esercizio del diritto di acquisto riconosciuto allo Stato.

Al riguardo si avverte che l'uso di detta facoltà è in stretta relazione con le esigue disponibilità finanziarie, ma che, ciò non di meno, sarà presa in attento esame qualunque proposta che in tal senso sarà fatta da codesti Uffici.

Si prega di accusare ricevuta della presente.

Il ministro [firmato]